

Segreteria Generale
Ufficio Giustizia Federale
Prot. AP/ic/1846/2020
Roma, 9 luglio 2020

Spett.le Società
ASD Varese Olona Nuoto
Tramite pec: vareseolonanuoto@pec.it

Sig.ri
Fabio Giuseppe Fabiano
Sig. Mario Violini
c/o Avv. Stefano Cenacchi
Tramite pec: stefano.cenacchi@varese.pecavvocati.it

Alla Procura Federale
Tramite mail : segreteria.procurafederale@federnuoto.it

E, p.c.
Avv. Stefano Gadda
CR Lombardia FIN

OGGETTO: Tribunale Federale I Sezione Deferimento Sig. ri Giuseppe Fabiano e Marino Violini e ASD Varese Olona Nuoto - Procedimento 36/FIN/2019; Decisione 4/2020 del 9/07/2020.

Si trasmette il provvedimento in oggetto emesso in data odierna.

“Il giorno 9 luglio 2020, presso la sede federale di Roma Stadio Olimpico Curva Nord, si è riunita la prima sezione del Tribunale Federale della F.I.N. composta dagli Avv.ti Adriano Sansonetti, Presidente, Roberto Rinaldi e Massimo Mamprin quali componenti; svolge le funzioni di segreteria la Dott.ssa Ilaria Crescenzi.

PREMESSO CHE

*- il Procuratore Federale in data 10.02.2020 ha deferito al Tribunale Federale – sez. I – i sig.ri **Fabio Giuseppe Fabiano e Marino Violini**, nonché la **Asd Varese Olona Nuoto**, in persona del suo l.r. pro tempore, per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale FIN, dell'art. 6 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni, nonché della “Circolare Tesseramenti” in vigore (sezione Modalità attuative del vincolo sportivo e della sua cessazione – indennità di preparazione par. 2 lett.A n. 2);*



- la contestazione nei confronti dei soggetti deferiti muove dall'esposto presentato dai genitori dell'atleta Greta Ielmini nel quale lamentano l'avvenuta corresponsione nel mese di agosto 2019 della somma di € 2.440,00 alla **Asd Varese Olona Nuoto**, detentrica del cartellino dell'atleta, quale compenso per la concessione dello svincolo della propria figlia in costanza di tesseramento ;

- all'udienza fissata per la trattazione scritta le parti hanno presentato memorie difensive e rassegnato le reciproche conclusioni, da una parte il P.F. chiedendo l'irrigazione della sanzione della sospensione di mesi sei per i deferiti Fabio Giuseppe Fabiano e Marino Violini, nonché dell'ammenda di € 5.000,00 per la società ASD Varese, dall'altra, la difesa dei deferiti invocandone il proscioglimento;

RITENUTO CHE

- il fatto contestato è provato documentalmente ed ammesso dalla società deferita, la quale, per il tramite diretto del vice presidente sig. Marino Violini e con trattativa direttamente condotta da quest'ultimo con il padre dell'atleta, ha effettivamente percepito dai genitori dell'atleta la somma di € 2.440,00 al fine di svincolare l'atleta Greta Ielmini, propria tesserata, e favorirne il tesseramento presso un'altra società;

- la fattura emessa dalla società in data 26.08.2019 e recante la causale " indennità preparazione a seguito svincolo definitivo Ielmini Greta" dà contezza della cifra ricevuta (€ 2.000,00 + IVA 22%) e del presupposto del pagamento, così come i colloqui per messaggistica tra il padre dell'atleta e il vice presidente Violini fanno fede, anche perché non contestati, di quella che è stata l'operazione economica intercorsa tra le parti;

- la circostanza della volontà da parte dell'atleta, per le parole del padre, di trasferirsi presso altra società è altrettanto pacifica e portata conoscenza della società ASD Varese Olona Nuoto (cfr messaggistica: "...poiché senza il nulla osta Greta non può andare altrove, lei rischia un anno di squalifica e la nuova società un'ammenda...visto lo sforzo profuso per lo svincolo ritengo di poter ottenere il nulla osta oggi per permettere a Greta di allenarsi altrove" (Ielmini padre); " l'accordo è valido puoi comunque prendere accordi liberamente per il futuro di Greta...." (Marino Violini) ;

- l'incolpazione della Procura è altresì fondata, giacché la norma violata, seppure afferente in modo specifico alla fattispecie della cessazione del vincolo del tesseramento – ponendo, giustappunto, l'eventuale "indennità di preparazione" a carico esclusivo della società di destinazione – non può non

diversamente interpretarsi e applicarsi per analogia, e a fortiori, ai casi nei quali il nulla osta al trasferimento venga richiesto o concesso in corso di vigenza del tesseramento, trasformandosi, altrimenti, la concessione del nulla osta in un vero e proprio strumento irregolare e sleale di pressione e forzatura a carico dei soli tesserati che intendano ottenere lo svincolo, come da precedenti specifici di codesto Tribunale (ex multis decisione n. 1/2019);

- la responsabilità del presidente della società, Fabio Giuseppe Fabiano , in quanto figura apicale della società, appare altrettanto evidente in considerazione di una trattativa Violini – Ielmini e di un pagamento in favore della società che non poteva non essere a sua conoscenza;

- la responsabilità disciplinare dei soggetti deferiti in ordine alla violazione delle norme contestate è stata quindi accertata e va censurata, da cui le sanzioni come da dispositivo

P.Q.M.

*Il Tribunale Federale, sezione I, decide di comminare ai sig.ri **Fabio Giuseppe Fabiano (tess. FIN 153619)** e **Marino Violini (tess. FIN 147452)** la sanzione della sospensione di mesi 6 (sei) da ogni attività federale a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, nonché alla **Asd Varese Olona Nuoto(cod. aff. 153621)**, in persona del suo l.r. pro tempore, la sanzione dell'ammenda di € 2.500,00 a decorrere dalla notifica del presente provvedimento, per violazione dell'art. 17 del Regolamento di Giustizia sportiva, degli artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo, dell'art.6 Statuto Federale FIN, dell'art. 6 del Regolamento Organico, dell'art. 13 bis Statuto Coni, nonché della "Circolare Tesseramenti" in vigore (sezione Modalità attuative del vincolo sportivo e della sua cessazione – indennità di preparazione par. 2 lett. A n. 2), giusti i motivi in premessa."*

Cordiali saluti

Il Segretario Generale

Antonello Panza
